

Prot. 81/SG del 09-01-2017



CITTÀ DI VITTORIA  
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Spazio riservato al Segretario Generale

E' di comune conoscenza la nozione in base alla quale la transazione, disciplinata dall'art. 1965 del codice civile, rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui anche la P.A., al pari dei soggetti privati, può porre fine o prevenire costose liti in sede giudiziaria, tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'Esercizio a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale.

Sul tema gli orientamenti giurisprudenziali ( cfr deliberazione n. 123/2015/PAR - Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA ) sono soliti affermare come nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, la scelta di accedere alla transazione da parte del dirigente deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti *ictu oculi* nella specifica situazione presa in considerazione in sede transattiva.

In tal contesto, ritenuto necessario rammentare l'insegnamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ( cfr. deliberazione 5/2014 della Corte dei Conti - Sezione Regionale Liguria ; la già sopramenzionata deliberazione n. 123/2015/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria; la deliberazione n.80/2017 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ), è pregevole ed utile riportare quanto contenuto nella deliberazione n. 123/2015/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria che **".....Va, peraltro, richiamato l'orientamento di alcune Sezioni regionali di controllo che si sono occupate della questione (da ultimo, Sezione Liguria, deliberazione 5/2014) secondo cui la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione....."**


Nella stessa deliberazione n.80/2017 del 25 maggio 2017 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia afferma che **".....Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del Tuel e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi. Qualora ricorrano ipotesi transattive che comportino il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, la competenza a provvedere spetterà al Consiglio comunale che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lett. i) del Tuel, adotta qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di "....spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo...." (sez. Piemonte, del. n. 345/2013 e sez. Puglia, del. n. 181/2013)...."**

Nè sfugge come, secondo i summenzionati insegnamenti giurisprudenziali, la transazione sia un vero e proprio contratto cioè negozio a prestazioni corrispettive, perché ognuna delle due parti esegue una prestazione (consistente nella concessione che fa all'altra parte), che si pone in relazione sinallagmatica con la prestazione dell'altra.

Ed atteso che la fattispecie in argomento non **"... involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione..."** né la proposta deliberativa è afferente a quest'ultimi, e rilevato che la determinazione a contrarre è di competenza dirigenziale ex art. 107 del Dlgs n. 267/00, compete al dirigente assumere l'atto afferente all'approvazione della transazione, previa accertamento della sussistenza dei presupposti all'uopo legittimanti il sorgere del rapporto contrattuale.

Altresì non può sfuggire all'attenzione il riferimento normativo in virtù del quale il provvedimento di adozione della transazione debba essere trasmesso alla Procura della Corte dei Conti ed alla sezione di controllo della medesima Corte ossia l'articolo 23, comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale recita **" I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti."**

Per quanto sopra si rappresenta la valutazione negativa sul provvedimento.



Il Segretario Generale  
Avv. Antonino Maria Fortuna